

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

25.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (2475);		Borruso ed altri: Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi ( <i>Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (2688-B) .....	11
Coloni ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (530);		Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	11, 13, 15
Bordon ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1728);		Aniasi Aldo, <i>Relatore</i> .....	11, 12, 13
Camber: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (3226) ..	3	Bordon Willer .....	13
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	3, 11	Mattarella Sergio, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i> .....	12, 15
Coloni Sergio .....	10	Rallo Girolamo .....	14
Gelli Bianca .....	10	Soave Sergio .....	14, 15
Ruberti Antonio, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i> .....	11		
Savino Nicola, <i>Relatore</i> .....	8, 11		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,10.**

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (2475); e delle proposte di legge Coloni ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (530); Bordon ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1728); Camber: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (3226).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Coloni ed altri: « Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »; Bordon ed altri: « Riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »; Camber: « Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste ».

Ricordo che nella seduta del 21 dicembre 1988 era stata deliberata la costituzione di un Comitato ristretto, che ha predisposto il seguente testo unificato dei provvedimenti in discussione:

ART. 1.  
(Definizione).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla

legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile che esercita nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Al personale dipendente dall'OGS si applicano le norme di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 2.

(Funzioni).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative risolte ai settori produttivi;

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

c) studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

f) attività applicativa nei campi di sua competenza.

2. L'Osservatorio geofisico sperimentale inoltre:

a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico sperimentale deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 9, al Centro sismologico di Udine è assegnato il compito di svolgere ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile.

#### ART. 3.

(Forme di intervento).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ai fini dell'esperimento delle attività di cui all'articolo 2:

a) può stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;

b) può stipulare con le industrie nazionali ed estere contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse, competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

c) può promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti, previo parere dell'amministrazione vigilante.

2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle società di cui alla lettera c) può essere di maggioranza; le quote di partecipazione in società nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché da competenze, anche in deroga all'articolo 2342, comma 3, codice civile.

#### ART. 4.

(Programma triennale).

1. Su proposta dell'Osservatorio geofisico sperimentale il Ministro vigilante approva il programma triennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, per il cui fabbisogno

si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali di bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro vigilante riferisce al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma ogni tre anni.

ART. 5.  
(Organi).

1. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il comitato scientifico.

ART. 6.  
(Presidente).

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante. Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 14 del 1978, nonché con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

ART. 7.  
(Funzioni del presidente).

1. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di

amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti da leggi e regolamenti;

d) presenta all'organo vigilante il bilancio preventivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo e una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Il presidente può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio delle proprie funzioni al vicepresidente.

ART. 8.  
(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente dell'ente, che lo presiede;
- b) da quattro membri, dei quali due esperti di gestione aziendale e due esperti di tecnica industriale, scelti dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) da due membri scelti dal Ministro vigilante tra i professori ordinari di discipline geofisiche e geologiche delle università.

2. Su delibera del consiglio di amministrazione potranno essere chiamati a far parte del consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a due, degli enti pubblici che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'organo vigilante, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il consiglio di amministrazione elegge annualmente nel proprio seno il vice-presidente, il quale, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno quattro membri del consiglio stesso.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci e le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

#### ART. 9.

*(Funzioni del consiglio di amministrazione).*

1. Il consiglio di amministrazione:

a) formula i programmi annuali di attività ed i piani triennali dell'ente, da trasmettere al Ministro vigilante, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

c) delibera sugli affari contemplati all'articolo 3;

d) delibera la pianta organica del personale ed il regolamento del medesimo, con cui sono istituiti ruoli del personale dirigente, scientifico, tecnico e amministrativo, nei quali è reinquadrato il personale già in servizio di ruolo.

Tale regolamento disciplina, per tutto il personale, lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali, stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93;

e) delibera l'organizzazione funzionale dell'ente e prevede le forme dell'autonomia finanziaria e contabile delle singole articolazioni scientifiche e di servizio;

f) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere a), b), d), e) del primo comma, non sono soggette all'approvazione dell'autorità vigilante.

4. Le delibere di cui ai punti d) ed e) del comma 1 sono approvate dal Ministro vigilante di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

5. Per quanto concerne le procedure di approvazione delle delibere da parte del Ministro vigilante, si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli enti pubblici di ricerca.

#### ART. 10.

*(Collegio dei revisori).*

1. Il controllo sulla gestione dell'Osservatorio geofisico sperimentale è demandato al collegio dei revisori composto da:

a) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Ministro del tesoro;

c) da un revisore effettivo designato dal Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa.

2. Il collegio, nominato con decreto del Ministro vigilante, è presieduto dal rappresentante della Corte dei conti e dura in carica 3 anni, salvo riconferma.

3. Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

4. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 11.

(Direttore generale).

1. Il direttore dell'Osservatorio geofisico sperimentale è assunto, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Ai fini del suo trattamento economico si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le funzioni, i compiti e le prerogative del direttore sono fissati nel regolamento di organizzazione dell'ente.

ART. 12.

(Comitato scientifico).

1. Presso l'Osservatorio geofisico sperimentale è costituito il comitato scientifico, che, oltre ad esprimere parere obbligatorio sul programma di cui all'articolo 4, può essere sentito su ogni argomento di carattere scientifico, sull'attività dell'ente e può formulare proposte e raccomandazioni.

2. Il comitato scientifico è nominato con delibera del consiglio di amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti all'atto dell'insediamento, o successivamente per le eventuali sostituzioni. Esso comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori ordinari di ruolo di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini. Due componenti sono eletti dal personale del ruolo scientifico dell'ente. I restanti componenti sono indi-

viduati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

3. I membri del comitato scientifico possono essere confermati.

4. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un coordinatore ed approva un proprio regolamento. Alle riunioni partecipa il direttore generale, anche in qualità di segretario.

5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'Osservatorio.

ART. 13.

(Emolumenti).

1. Con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del consiglio scientifico, ivi compresi gli esperti invitati a partecipare alle riunioni ai sensi dell'articolo 12.

Ai due componenti del Comitato scientifico dipendenti dall'Osservatorio geofisico sperimentale non spettano emolumenti.

ART. 14.

(Personale a contratto).

1. All'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della citata legge n. 70 del 1975 per il caso di assunzione di personale a contratto e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1960, n. 1369.

2. Il personale assunto in base all'ordinanza n. 94 del 27 ottobre 1976, del commissario di Governo in servizio presso l'Osservatorio geofisico sperimentale al 30 giugno 1988 e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo or-

ganico titoli e requisiti, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente all'attività prevista dal contratto di assunzione, conservando il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

## ART. 15.

(Esercizio finanziario).

1. L'esercizio finanziario dell'Osservatorio geofisico sperimentale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui il bilancio si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa della prevista attività, delle entrate e delle spese, nonché della relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

3. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui il conto stesso si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa dell'attività svolta ed esplicativa della posizione contabile della gestione, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

4. Le variazioni al bilancio preventivo, corredate dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, sono parimenti inviate al Ministro vigilante per l'approvazione e al ministro del tesoro per conoscenza.

5. L'ente, in materia di amministrazione e contabilità, è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

## ART. 16.

(Copertura).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei suoi compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato a lire 4.000 milioni per l'anno 1989, ed a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991. A decorrere dall'anno 1992, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1989 ed a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando per 4.000 milioni l'apposito accantonamento di cui alla voce « Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale » per gli anni 1989-1991 e per 1.000 milioni l'accantonamento di cui alla voce « Reintegro del Fondo per la protezione civile » per gli anni 1990-1991.

4. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Savino ha facoltà di illustrare il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Il testo unificato al nostro esame è teso al riordino dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, la cui storia è ormai nota. Nel

corso degli anni, il ruolo svolto da tale Osservatorio ha assunto un carattere bivalente, in quanto esso si è affermato come punto di riferimento fondamentale nel sistema pubblico della ricerca e, nello stesso tempo, si è trasformato in impresa operante sul mercato in maniera competitiva, soprattutto mediante l'acquisizione di commesse e la stipula di convenzioni.

Da tale ruolo bivalente è derivata una crisi finanziaria, per il cui superamento sono state predisposte alcune iniziative legislative, tra le quali il disegno di legge governativo. In proposito, vorrei sottolineare come in sede di Comitato ristretto siano emersi alcuni problemi su cui si è concentrata la nostra attenzione: innanzitutto, nell'ambito del riordinamento, non si può perdere di vista il ruolo svolto dal centro sismologico di Udine che, come è noto, fu istituito in occasione degli eventi sismici che colpirono quell'area e si configura come un'articolazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. Abbiamo dovuto, quindi, affrontare il problema relativo ai rapporti tra il centro sismologico di Udine e l'ente da cui dipende affermando, nello stesso tempo, l'opportunità di un collegamento tra il suddetto centro e il sistema di rilevazione sismica che fa capo al centro sismologico nazionale di Roma.

Il principio ispiratore del testo unificato è senza dubbio quello dell'autonomia dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, in armonia con il processo di riorganizzazione degli enti di ricerca attualmente in corso. In tale ottica, il provvedimento in discussione definisce gli scopi dell'Osservatorio e ne indica le funzioni, prevedendo inoltre che quest'ultimo possa partecipare ad iniziative attuate in collaborazione con altri enti o con aziende private. Il testo al nostro esame, inoltre, individua nel piano triennale lo strumento principale di programmazione e di governo dell'attività dell'Osservatorio e, nello stesso tempo, si limita a prevedere gli organi di quest'ultimo, la loro composizione ed il loro funzionamento, senza definire nel dettaglio questioni di carattere squisitamente gestionale. Infatti,

si è preferito rinviare al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente la definizione di questioni che hanno impegnato molto i membri del comitato ristretto, anche perché in quella sede si è registrato un ampio consenso sull'impostazione pienamente autonomistica da conferire ad esso.

In tale contesto, è stato risolto anche il problema, cui si è fatto riferimento in precedenza, dei rapporti con il centro sismologico di Udine, al quale sono stati attribuiti compiti ed attività specifici, pur nell'ambito di un disegno operativo unitario. Sono stati, quindi, accolti tutti i suggerimenti che si muovevano su questa linea, mentre sono stati rifiutati quelli che avrebbero potuto compromettere l'unitarietà dell'ente.

Analogamente, è stato affrontato anche il problema del personale e del relativo inquadramento, demandandone la soluzione agli organi dell'ente che, nella sua autonomia, ha la possibilità di dotarsi di una pianta organica idonea ad assicurare il corretto funzionamento, nonché lo sviluppo dei programmi e dei progetti che si intende portare avanti. Tali questioni, quindi, dovranno essere definite nell'ambito del regolamento organico.

Nel testo al nostro esame si è reso necessario, invece, specificare la composizione degli organi di governo dell'Osservatorio proprio al fine di garantirne la piena autonomia e funzionalità. In proposito, uno dei problemi più delicati era rappresentato dalla definizione del rapporto tra il consiglio di amministrazione e il comitato di ricerca. Infatti, secondo le proposte originarie, all'interno del primo organismo avrebbero dovuto trovare posto alcuni tecnici e rappresentanti ministeriali. Il testo definitivo, invece, prevede che i tecnici siano sufficientemente rappresentati nel comitato di ricerca, il quale svolge compiti di consulenza e si pone in un rapporto dialettico con il consiglio di amministrazione, che ha invece una funzione di carattere preminentemente politico ed amministrativo. Infine un'ultima questione (ma non di secondaria importanza) è quella relativa all'arti-

colo 16 che prevede la copertura. Si tratta di uno stanziamento di 4 miliardi di lire per l'anno in corso, con una previsione di aumento a 5 miliardi per gli anni successivi; tale stanziamento è stato finanziato attingendo, sia pure parzialmente, ai fondi per la protezione civile.

Ringraziando per l'attenzione, raccomandando ai colleghi l'approvazione del testo unificato.

SERGIO COLONI. Desidero esprimere un giudizio positivo sull'opera svolta dal relatore e, quindi, sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

Si tratta di un provvedimento che, a mio parere, si propone in maniera concreta di riequilibrare e riqualificare le funzioni svolte finora dall'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, istituto che può vantare tradizioni plurisecolari. La normativa al nostro esame ha lo scopo di far diventare struttura nazionale l'ente in questione, inserendolo nel contesto dell'intero settore della ricerca scientifica italiana e prevedendo, nello stesso tempo, la possibilità di collegamenti internazionali.

A questo punto credo sia doveroso ricordare che il contributo dato finora dalla regione Friuli-Venezia Giulia ha permesso la sopravvivenza dell'ente. Ugualmente positivo è il mio giudizio per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, nel senso che la regione potrà avere un suo ruolo nell'attività di ricerca, secondo gli impegni che riterrà autonomamente di prendere. Per questi motivi, esprimo apprezzamento anche per la partecipazione del ministro Ruberti al lungo e complesso *iter* del provvedimento.

Infine, desidero sottolineare che essere riusciti a riportare lo stanziamento al livello della legge finanziaria del 1987 rappresenta un fattore estremamente positivo. Alla luce di tali considerazioni, spero che le Commissioni che debbono ancora esprimere il prescritto parere vogliano adeguarsi a quello favorevole della Commissione bilancio in modo da giun-

gere all'approvazione definitiva del provvedimento entro la prossima settimana.

L'ultima questione alla quale desidero accennare è quella relativa al Centro sismologico di Udine. Ritengo che la soluzione ipotizzata sia equilibrata, anche se alcuni miglioramenti potrebbero essere ulteriormente apportati. Cogliendo l'occasione della presenza del ministro, gli chiedo se in un prossimo futuro sia possibile regolarizzare la posizione del personale precario che attualmente opera presso l'Osservatorio di Trieste.

BIANCA GELLI. Il gruppo comunista desidera esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto su un provvedimento che considerava, e considera, di estrema importanza. Si tratta di regolarizzare una situazione pregressa nel senso che l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste rappresenta una sorta di anomalia nel settore, anche se in senso positivo; l'ente, infatti, oltre a svolgere un'attività di carattere prevalentemente sperimentale — pur non avendo carattere economico — ha erogato importanti servizi. Si rendeva indispensabile ovviare a tale anomalia potenziando al massimo l'attività sperimentale.

Il lavoro svolto dal Comitato ristretto ci trova sostanzialmente d'accordo, salvo alcuni piccoli aggiustamenti che formalizzeremo in pochi emendamenti, quando si passerà all'esame degli articoli. In particolare il gruppo comunista è soddisfatto per il fatto che molte previsioni contenute nella proposta di legge presentata dall'onorevole Cuffaro ben due legislature or sono, siano state inserite nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Il provvedimento s'inserisce nell'ottica di una migliore produzione della ricerca a livello sia nazionale, sia internazionale, e per il potenziamento della funzione legata ai servizi che sarebbe stato assurdo alienare.

Per quanto riguarda il Centro sismologico di Udine, nel corso dell'esame degli articoli riproporremo la questione dell'unità organica; comunque la proposta del

relatore non ci sembra inconciliabile con la nostra.

Altro punto da discutere, a nostro avviso, è quello relativo all'articolo 3, laddove si prevede la possibilità per l'osservatorio di stipulare convenzioni e di promuovere consorzi. La composizione del consiglio di amministrazione desta in noi alcune perplessità — anche su questo torneremo successivamente — non per il modo con il quale nasce la rappresentanza, ma perché ci chiediamo se non sia più opportuno adottare una sorta di momento elettivo diverso da quello ipotizzato nell'articolo in questione.

Inoltre, non possiamo non considerare la normativa prevista dall'istituendo Ministero per la ricerca e l'università, soprattutto per quanto riguarda i legami con il provvedimento oggi al nostro esame. Speriamo che i due progetti possano venire approvati contemporaneamente.

Anche per quanto riguarda il consiglio scientifico ci sono, a nostro avviso, dei piccoli aggiustamenti da recare che formalizzeremo in emendamenti — come ho già detto — nel corso dell'esame dell'articolo.

Siamo soddisfatti per il livello del finanziamento che è stato possibile raggiungere; esso metterà in grado l'ente di proseguire compiutamente l'attività di ricerca.

In conclusione, sono d'accordo con il collega Coloni che ha chiesto di verificare la possibilità di sanare la situazione del personale precario. Se questo sarà possibile, ne saremo pienamente soddisfatti, così come lo siamo per l'impostazione generale del testo unificato.

**NICOLA SAVINO, Relatore.** Desidero chiarire che la questione del personale è risolta, nel senso che l'Osservatorio di Trieste avrà una piena autonomia per quanto riguarda la costituzione degli organici in relazione alle proprie esigenze, e quindi ai programmi; l'ente avrà la possibilità, così, di distinguere i ruoli del proprio personale, analogamente al CNR, nell'ambito delle proprie disponibilità.

Non credo, quindi, che ciò rappresenti un problema, in quanto si tratta di un aspetto che verrà affrontato nel quadro del governo autonomo dell'ente.

**ANTONIO RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.** Il Governo apprezza il lavoro del Comitato ristretto, che ha consentito di elaborare un testo unificato in grado di cogliere i nuovi problemi posti, soprattutto con riferimento al Centro di Udine, alla composizione dell'organo ed al tema dell'autonomia. Ritengo, pertanto, che il Governo possa riconoscersi sostanzialmente nel testo.

**PRESIDENTE.** Poiché non sono ancora pervenuti i pareri della I e dell'XI Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge Borruso ed altri: Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (2688-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borruso, Bianco, Aniasi, Sapienza, Cavicchioli e Sanfilippo: « Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi », già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 28 luglio 1988 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1989.

L'onorevole Aniasi ha facoltà di svolgere la relazione.

**ALDO ANIASI, Relatore.** Signor presidente, prendo atto delle modifiche apportate dal Senato alla proposta di legge

oggi in discussione. Ritengo comunque sicuramente utile l'aggiunta all'articolo 1 di un secondo comma, che prevede la proroga del termine di cui al comma 1 anche per le imprese radiofoniche; tale aspetto potrebbe essere meglio precisato nel senso che indicherò successivamente.

Vorrei poi conoscere le ragioni che hanno indotto il Governo a preannunciare la presentazione di un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 2; personalmente, infatti, condivido le motivazioni espresse dalla I Commissione del Senato, rispetto alle quali era pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio e del ministro del tesoro. Prego, pertanto, il ministro Mattarella di illustrare alla Commissione la posizione del Governo.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo è favorevole al provvedimento nel testo approvato dalla Camera, sia pure integrato dall'emendamento del relatore. L'articolo 2, invece, appare estraneo alla materia del provvedimento. Per tale motivo il Governo non può che esprimere parere contrario al mantenimento di tale articolo in quanto, se fosse definitivamente approvato — in nessuna circostanza è stato appoggiato dal Governo nel corso della discussione presso la I Commissione del Senato — configurerebbe un onere finanziario privo di copertura e di tale imprecisione, da risultare inaccettabile. Tralasciando il fatto che la norma in oggetto prevede una sostanziale identità tra chi eroga il contributo e chi lo garantisce, ritengo esaustivo il rilievo della mancanza di definizione dell'onere, dell'assenza della copertura e dell'impossibilità di reperirla.

Ribadendo il parere favorevole sulla restante parte del provvedimento, ivi compresa l'aggiunta di un comma all'articolo 1 (al riguardo, tuttavia, mantengo qualche riserva), il Governo si augura che la Commissione accolga l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 ed approvi quanto prima il provvedimento in esame.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Non posso che prendere atto della dichiarazione del ministro Mattarella; devo, però, rilevare che da un attento esame dell'emendamento soppressivo dell'articolo 2, risulta che l'onere a carico dello Stato non sarebbe insopportabile, anche in considerazione del fatto che esso dovrebbe essere sostenuto nel tempo. I mutui sono in genere ventennali, ma alcuni giornali, come ad esempio *Il Giorno*, hanno invece stipulato contratti decennali. Con l'articolo 2 introdotto dalla I Commissione del Senato si consentirebbe, quindi, la costituzione di riserve a favore delle società cooperative. Mi rendo ben conto però come la difficoltà della quantificazione degli oneri induca il Governo a proporre la soppressione di tale articolo; pur con rammarico, quindi, accetto l'emendamento del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento da me preannunciato, devo dire che esso va incontro all'esigenza di consentire che il comma 2 dell'articolo 1 del testo pervenuto dal Senato dispieghi interamente il proprio effetto.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Premesso che il Governo non ha mai piacere di esprimere un parere negativo per profili di spesa, devo precisare che in relazione all'articolo 2, nel mio precedente intervento intendevo riferirmi non all'entità dell'onere della norma in oggetto, ma al fatto che tale maggiore spesa si aggiungerebbe in un momento politico particolare, nel quale il Governo è impegnato attivamente per ridurre il *deficit*.

Inoltre vorrei sapere se l'emendamento proposto dal relatore implica soltanto una modifica procedurale, oppure non preveda anche un ampliamento della platea degli aventi diritto.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Si tratta soltanto di una modifica procedurale. In questo senso ho avuto informale assicurazione da parte di un funzionario della direzione generale per l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, comma 2, aggiungere la seguente frase: data alla quale si farà riferimento anche quale termine finale per il computo del triennio e per la comunicazione previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.*

1. 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 1.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

WILLER BORDON. Signor presidente, preliminarmente vorrei che il relatore chiarisse meglio alla Commissione i possibili effetti della norma contenuta nell'emendamento 1. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento suppressivo presentato dal Governo — pur comprendendo la situazione particolare nella quale versa la finanza pubblica, le cui prime avvisaglie si manifesteranno in Assemblea sin dai primi giorni della prossima settimana — vorrei rilevare che, se esso fosse approvato, si porrebbero le imprese di cui agli articoli 9 e 11, della legge n. 67 del 1987, in una situazione disastrosa. Invito pertanto la Commissione ad un'attenta riflessione, proprio per evitare che la mancata adozione di questa norma possa avere un effetto dannoso, di non facile valutazione per un rilevante settore dell'editoria. Se poi è vero che esiste una questione di copertura finanziaria dovuta all'indeterminatezza dell'onere, trattandosi di mutui a copertura di debiti pregressi, effettivamente il problema si pone. È anche vero, però, che la sua soluzione potrebbe essere individuata proprio in base alla conside-

razione che l'estensione delle garanzie relative ai mutui potrebbe non risultare così pesante per il bilancio dello Stato. Per tale motivo il gruppo comunista è assolutamente contrario alla soppressione dell'articolo 2. Per consentire un più attento esame della materia e per evitare precipitose fughe in avanti chiedo, pertanto, una pausa di riflessione.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Per rispondere alle sollecitazioni giunte da più parti in ordine agli effetti dell'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1, ne anticipo in questa sede l'illustrazione.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese radiofoniche di informazione hanno avuto accesso ad alcune provvidenze ed agevolazioni (tariffe ENEL e SIP, canone di agenzia). Le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di tali provvidenze sono in parte previste dalla legge e in parte dal decreto attuativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri il 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987. Il termine di presentazione delle domande previsto dalla legge n. 67 era stabilito al 10 settembre 1987. Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo, per facilitare la predisposizione delle domande, la Presidenza del Consiglio, in data 17 luglio 1987, pubblicava sulla *Gazzetta Ufficiale* un comunicato indicante il facsimile di domanda e l'elenco dei documenti da allegare. Il comunicato non segnalava però la necessità di assumere ed inoltrare, entro il predetto termine del 10 settembre 1987, la delibera irrevocabile di rinuncia alla distribuzione di utili e dividendi sotto qualsiasi forma, così come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 67 del 1987. Molti editori radiofonici inoltrarono, quindi, una documentazione incompleta e non integrabile (dato il termine perentorio e la non previsione di nuovi accessi). La delibera richiamata doveva comunque essere inoltrata alla direzione dell'informazione e dell'editoria, anche per gli anni successivi, entro il 10

settembre 1987. Per l'anno 1986 sono state inoltrate 381 domande, in 205 casi è omessa la citata delibera; altrettanto può dirsi per il 1987, mentre per il 1988 le richieste sono considerevolmente diminuite (circa 200).

In assenza di un intervento legislativo, molti editori si vedranno quindi negare le provvidenze sui canoni di agenzia stampa e le agevolazioni tariffarie. La richiesta degli operatori andrebbe nel senso di prevedere una riapertura dei termini per gli anni 1986, 1987 e 1988 che, senza alcun controllo dei livelli informativi, produrrebbe solo un aggravio di spesa. Ritengo invece giusto consentire il completamento delle domande presentate che furono a suo tempo inoltrate da parte di editori radiofonici, i quali hanno per questo accettato i controlli previsti dalla legge.

Il disegno di legge in esame ha accolto in parte le richieste provenienti da tale esigenza. Il Senato, nella seduta del 2 febbraio 1988, ha previsto l'estensione della riapertura dei termini sia alle imprese editrici di giornali, sia a quelle di radiodiffusione sonora. Per un deprecabile equivoco, però, si prevede soltanto la proroga della data di presentazione delle domande, ma non anche quella di proroga per l'inoltro della delibera di rinuncia a dividere gli utili ai sensi dell'articolo 9 della citata legge, un documento essenziale e pregiudizievole per l'esito della richiesta. Diversamente la Presidenza del Consiglio si vedrebbe costretta a dare un'interpretazione che potrebbe dare adito a qualche dubbio.

Questi sono i motivi per i quali ritengo che l'emendamento aggiuntivo 1.1 completi la volontà del legislatore senza alcun aggravio di spesa.

SERGIO SOAVE. L'onorevole Aniasi ha presentato un emendamento relativo alle emittenti radiofoniche; tale emendamento si è reso necessario per un equivoco nella formulazione della legge, da cui è derivato un grave pregiudizio per le emittenti radiofoniche. In tal senso, l'emendamento

presentato dal collega Aniasi appare pienamente giustificato dalla necessità di evitare il perpetuarsi di un'ingiustizia insita nella dizione della proposta di legge in esame.

Nutro, invece, forti perplessità in relazione all'articolo 2 del provvedimento, introdotto dal Senato, in ordine al quale vorrei avere alcuni chiarimenti. Infatti, come si evince dal dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento, su tale aspetto sono state formulate dapprima valutazioni fortemente contrapposte, mentre successivamente si è pervenuti ad un accordo. Ciò vuol dire che attraverso una riflessione più attenta è stata precisata meglio la portata della norma, basandosi anche sulle valutazioni della Commissione bilancio del Senato. In tale contesto, mi appare pertinente l'invito formulato dall'onorevole Bordon di procedere ad una riflessione più approfondita sul provvedimento in discussione, al fine di valutarne con esattezza gli effetti finanziari.

GIROLAMO RALLO. Abbiamo già avuto modo di esprimere, durante l'esame in prima lettura del provvedimento, le nostre perplessità nei confronti della proposta di legge in discussione, il cui impianto non ci appare valido.

Concordiamo, inoltre, con la proposta del Governo di sopprimere l'articolo 2, che dilata eccessivamente l'area dei beneficiari della norma in questione; per lo stesso motivo, però, ci lascia perplessi l'emendamento presentato dal relatore. In proposito, quest'ultimo ha affermato che non vi sarebbe alcun aumento nel numero degli aspiranti ai contributi; tuttavia, se il suo emendamento fosse approvato, vi sarà la possibilità di accedere ai contributi stessi da parte di coloro che inoltreranno una regolare domanda ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 67 del 1987.

Sulla base di tali considerazioni, desidero sottolineare ancora una volta le perplessità del mio gruppo politico nei confronti del provvedimento in esame. Ri-

tengo, quindi, opportuna una pausa di riflessione, anche al fine di valutare in maniera più approfondita l'opportunità o meno di approvare il provvedimento in discussione.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Desidero formulare alcuni rilievi circa l'emendamento del relatore all'articolo 1, dalla cui approvazione deriverebbe uno slittamento dei termini entro i quali possono essere richiesti i contributi previsti dalla legge n. 67 del 1987. Tale norma prevede infatti che i suddetti contributi possano essere conferiti alle imprese editrici di giornali quotidiani pubblicati da almeno tre anni. Se fosse approvato l'emendamento del relatore, i tre anni decorrerebbero dalla data di entrata in vigore del provvedimento al nostro esame. In tal modo potrebbero usufruire dei contributi anche soggetti che ne sarebbero stati esclusi per la decorrenza dei termini di cui alla legge n. 67 del 1987.

Esprimo, quindi, a nome del Governo, parere contrario sull'emendamento preannunciato dal relatore; invito, anzi, quest'ultimo a riconsiderare la portata dell'emendamento stesso ed eventualmente a ritirarlo.

Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori della Commissione, mi rimetto alle decisioni del presidente. Vorrei, tuttavia, ricordare all'onorevole Bordon che l'approvazione del provvedimento in esame è attesa ormai da tempo. Quindi, al fine di non ritardarne ulteriormente l'iter parlamentare, propongo di approvare sollecitamente l'articolo 1 e di stralciare l'articolo 2 (in merito al quale il Governo esprime un giudizio negativo), che potrebbe formare oggetto di una successiva iniziativa legislativa al cui esame si potrà procedere con maggiore calma.

SERGIO SOAVE. Sarei propenso ad accogliere l'invito del Governo soltanto se venisse indicato un termine preciso. Ritengo, comunque, opportuna una pausa di riflessione.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. L'invito del Governo nasce dalla constatazione di una sostanziale estraneità della materia trattata nell'articolo 2 rispetto al complesso del provvedimento. Conseguentemente, al di là di qualsiasi valutazione di merito, ritengo opportuno stralciare lo stesso articolo 2 dalla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Ritengo che si debba tenere conto delle sollecitazioni provenienti da varie parti politiche, oltre che della complessità dei problemi in discussione, sia per quanto concerne l'emendamento del relatore (che può determinare situazioni diverse da quelle che ci si propone di disciplinare con l'articolo 9 della legge n. 67 del 1987), sia per quanto attiene alle indicazioni fornite dal Governo in relazione all'articolo 2 del provvedimento in esame. Quest'ultimo, infatti, oltre a porre problemi di indeterminatezza delle fattispecie disciplinate, si presenta sostanzialmente estraneo rispetto all'impianto generale della proposta di legge in discussione.

Pertanto, al fine di procedere ad una più attenta valutazione degli elementi emersi nel corso del dibattito, propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 12 aprile 1989.*

---